



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 613

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede ,tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1- ter ed 1- quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3458, in data 15 dicembre 2005 ,con il quale è stata concessa l'approvazione ad un dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "T-RED" alla società KRIA s.r.l. con sede legale in Via S. Vitale, n. 3 – Seregno-(MB) ;

VISTO il decreto dirigenziale n.48534,in data 9 giugno 2008, con il quale è stata concessa alla soc. Kria s.r.l. l'estensione dell'approvazione del dispositivo "T-RED" ad una versione denominata "T-RED versione 1.1 con Unità di Ripresa HD", che si differenzia dalla precedente per l'inserimento di due nuove telecamere denominate: PROSILICA 1380H (monocromatica) e PROSILICA 1280CH (panoramica a colori) e dell'illuminatore denominato "FARO IR 144LED";

VISTA l'istanza in data 15 ottobre 2013,successivamente integrata con atti pervenuti in data 7 gennaio 2014, con la quale la soc. KRIA s.r.l. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo denominato "T_RED Versione 1.1. con Unità di Ripresa HD" ad una versione denominata "T-XROAD", che si caratterizza per la possibilità di impiego di un obiettivo per la telecamera panoramica mod. Schneider Kreuznach Cinegon 1.4/12-0906 da utilizzare,ove richiesto, in alternativa all'obiettivo mod. Schneider Kreuznach Xenoplan 1.4/17 precedentemente approvato,e contestuale approvazione di impiego per l'accertamento delle violazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146 del decreto legislativo n.285/1992 ;

D E C R E T A

- Art.1. L'approvazione del dispositivo "T-RED versione 1.1 con Unità di Ripresa HD" prodotto dalla KRIA s.r.l., con sede legale in Via S.Vitale,n. 3 – Seregno-(MB), concessa con il decreto dirigenziale n.48534,in data 9 giugno 2008,è estesa alla versione denominata "T-XROAD" che si caratterizza per un ulteriore obiettivo per la telecamera panoramica mod. Schneider Kreuznach Cinegon 1.4/12-0906 da utilizzare, ove richiesto, in alternativa all'obiettivo denominato mod. Schneider Kreuznach Xenoplan 1.4/17,già approvato.
- Art.2. Il dispositivo denominato "T-XROAD" è approvato anche per l'accertamento delle violazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992, e dovrà essere utilizzato nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 del decreto legislativo n.285/1992. L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di installazione nella versione aggiornata.
- Art.3. Dovrà essere posta particolare attenzione al montaggio del sistema anche con l'adozione di strutture di sostegno e fissaggio sufficientemente robuste e protette,e che siano previsti controlli periodici per la manutenzione e la pulizia del sistema stesso.
- Art.4. Il dispositivo denominato "T-XROAD" può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale,sia in modalità automatica.
- Art.5. Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

- Art.6. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al Manuale di Installazione ed Uso unità di ripresa nella versione aggiornata e depositata.
- Art.7. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché quelli del decreto n.48534 del 9 giugno 2008.

Roma,6.2.2014

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)